



## COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)  
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)  
Codice fiscale/partita IVA 00497620922

**AREA TECNICA PATRIMONIO E VIGILANZA**

UFFICIO COMMERCIO

Telefono 070 93529201 - 206

Sito Web [www.comune.pabillonis.su.it](http://www.comune.pabillonis.su.it)

PEC: [protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it)

email: [poliziamunicipale@comune.pabillonis.su.it](mailto:poliziamunicipale@comune.pabillonis.su.it)

## BANDO PUBBLICO

per l'assegnazione di aree pubbliche scoperte

**n. 1** posteggio fuori mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche scoperte, riservati alla vendita di prodotti del settore alimentare con specializzazione vendita di alimenti e bevande da esercitarsi tramite negozio mobile (automarket), area antistante i giardini pubblici mq 24 (via Nuoro) esercitata da commercianti ai sensi della L.R. n.5/2006.

**n. 1** posteggio fuori mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche scoperte, riservati alla vendita di prodotti del settore alimentare con specializzazione vendita di alimenti e bevande da esercitarsi tramite negozio mobile (automarket), area antistante i giardini di piazza Trento mq 24 esercitata da commercianti ai sensi della L.R. n.5/2006.

**n. 1** riservato alla vendita di fiori e piante esercitata da produttore agricolo ai sensi del D.lgs. 228/2001, in prossimità dell'accesso al cimitero comunale mq 12.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

In esecuzione alla propria determinazione n 407 del 17.05.2023

**Vista** la Legge Regionale 18.05.2006, n.5 relativa alla "Disciplina generale delle attività commerciali", in particolare il Capo II "Commercio su aree pubbliche", articoli 14-18.

**Visto** il Decreto legislativo 31.03.1998, n.114 per le parti non contrastanti.

**Vista** la deliberazione della regione Autonoma della Sardegna n.15/15 del 19.04.2007 recante "Direttive e criteri di attuazione Capo II Commercio su aree pubbliche" e s.m.i., di cui alle disposizioni della L.R. 5/2006, ai quali i Comuni devono attenersi per regolamentare la materia relativa al commercio su aree pubbliche.

**Richiamato** il vigente Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche Scoperte, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.02.2017.

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 04/04/2022, avente ad oggetto "Assegnazione di posteggi su aree pubbliche scoperte – Atto di indirizzi al responsabile dell'area tecnica patrimonio e vigilanza per l'avvio del procedimento di assegnazione nuovo bando."

**Ritenuto** opportuno procedere all'indizione di un bando di gara per l'assegnazione dei posteggi disponibili.

## RENDE NOTO

È indetto un bando pubblico per l'assegnazione di n. 3 (tre) posteggi fuori mercato come a seguito indicati:

**n. 1 destinato** al commercio nel settore alimentare con specializzazione vendita di alimenti e bevande, a carattere stagionale dal 30 aprile al 30 settembre, (art. 13 lettera d del regolamento), in attesa del completamento delle opere a servizio dei Giardini Pubblici, per un periodo sperimentale di anni 2 rinnovabile di altri 2 anni, in orario meridiano e antimeridiano tutti i giorni della settimana, da esercitarsi tramite negozio mobile (automarket), per uno spazio di mq 24 antistante i giardini pubblici (via Nuoro);

**n. 1 destinato** al commercio nel settore alimentare con specializzazione vendita di alimenti e bevande, a carattere stagionale nel periodo dal 30 aprile al 30 settembre, (art. 13 lettera c del regolamento), per un periodo sperimentale di anni 5 rinnovabili di altri 5 anni, in orario meridiano e antimeridiano tutti i giorni della settimana, da esercitarsi tramite negozio mobile (automarket), per uno spazio di mq 24 antistante i giardini di piazza Trento (planimetria allegata);

**n. 1 destinato** alla vendita di fiori e piante riservato a produttore agricolo (Dlgs 228/2001), per un periodo sperimentale di anni 5 rinnovabili di altri 5 anni, in orario meridiano e antimeridiano nell'arco dei giorni di apertura cimiteriale stabiliti, per uno spazio di mq 12 (planimetria allegata).

**I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola concessione.**

### ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati che intendono partecipare al bando devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati i quali, ed eccezione di quelli previsti alla lettera b) del presente articolo, devono essere posseduti alla data di presentazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione. Gli stessi possono essere autocertificati con le modalità indicate nel D.P.R. 445/2000; tuttavia il rilascio della concessione resta subordinato all'accertamento del reale possesso degli stessi. L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dai benefici derivanti dalla partecipazione al bando e la decadenza della concessione eventualmente acquisita.

#### **A) REQUISITI MORALI PER IL COMMERCIO:**

1. Sono ammessi a partecipare al presente bando persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, secondo le forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii. 2. Art. 2 comma 1 legge regionale 18 maggio 2006, n.5.

Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a. coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c. coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

- d. coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e. coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.

## **B) REQUISITI PROFESSIONALI**

In caso di ditte individuali, il requisito professionale può coincidere con il titolare; in caso di società, associazioni o organismi collettivi il requisito professionale deve essere posseduto dal legale rappresentante o da altro soggetto specificamente preposto. È ammessa la possibilità, anche in capo alle ditte individuali, di nominare un preposto in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività.

*Art.2, comma 2 legge regionale 18 maggio 2006, n.5:*

*1. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:*

- a. *avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale;*
- b. *avere esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;*
- c. *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;*
- d. *essere stato iscritto al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, per la somministrazione di alimenti e bevande o il commercio per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a) b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;*
- e. *sono equiparati al corso abilitante ai sensi del decreto assessoriale n.7391/1 del 28.02.2007, i seguenti titoli di studio:*
  - *laurea in medicina, veterinaria, farmacia, scienze dell'alimentazione, biologia, chimica, agraria, giurisprudenza, scienze politiche ed economia;*

- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalla Regione a conclusione di percorsi di durata non inferiore a due anni attinenti la trasformazione, la conservazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

2. Si precisa che nel caso di partecipazione al bando da parte di soggetti che al momento della presentazione della domanda non possiedono uno dei requisiti professionali di cui alla precedente lettera B), nella domanda di partecipazione gli stessi dovranno rendere apposita dichiarazione di responsabilità in cui si impegnano, in via preliminare al rilascio della concessione di posteggio, ad individuare un preposto in possesso del requisito professionale.

## **ART. 2 CONTENUTO DELLA DOMANDA**

1. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, anche penale:

- a. cognome, nome, luogo e la data di nascita (se la domanda è presentata in qualità di legale rappresentante di società, anche l'esatta denominazione della società e la tipologia della stessa);
- b. codice fiscale della persona fisica e, nel caso di società ovvero di società cooperative, codice fiscale del rappresentante legale e partiva IVA della società;
- c. residenza, domicilio o recapito (indirizzo completo con indicazione del codice di avviamento postale, del recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail o pec) al quale l'Amministrazione comunale dovrà indirizzare le comunicazioni relative al bando;
- d. possesso dei requisiti morali e, se già posseduti alla data di presentazione della domanda, indicazione dei requisiti professionali di cui alla L.R. n.5/2006 come sopra dettagliati;
- e. dichiarazione di accettazione delle norme e condizioni stabilite dal bando.
- f. per i cittadini extra Unione Europea possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

## **ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Le istanze dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il **giorno 05.06.2023** esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it), anche per il tramite di un procuratore delegato.

2. Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale la presentazione delle domande fuori dal termine stabilito e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.

3. Qualora il responsabile del servizio, in sede di valutazione delle domande presentate, rilevi la presenza di elementi che necessitino di ulteriori chiarimenti o approfondimenti, ne darà comunicazione ai concorrenti, assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni, entro il quale adempiere a quanto richiesto. Decorso infruttuosamente il termine assegnato senza che il richiedente abbia regolarizzato la propria posizione, lo stesso verrà valutato attraverso gli elementi in possesso dell'ufficio.

#### **ART. 4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL POSTEGGIO. PRIORITÀ FRA DOMANDE CONCORRENTI.**

Per la formulazione della graduatoria le domande saranno esaminate secondo quanto prescritto nella determinazione del responsabile del servizio che approva il presente bando e di seguito indicati:

1. criterio generale della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, come risultante dagli archivi ufficiali della CCIAA.
2. a parità di requisiti di cui al punto precedente, si procederà a sorteggio da tenersi in forma pubblica.

In caso di soggetti già esercenti per subentro, l'anzianità di iscrizione valutabile del richiedente è cumulata con quella del proprio dante causa, pertanto l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa;

La graduatoria sarà distinta per ciascuna ubicazione dei tre posteggi disponibili ed avrà validità di 18 mesi dalla data della sua approvazione.

Il Comune ha facoltà di assegnare eventuali posteggi che si rendessero liberi per rinuncia, revoca o decadenza, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6, entro i termini di validità della graduatoria definitiva, agli eventuali operatori aventi titolo per la singola ubicazione dei tre posteggi oggetto del bando.

#### **ART. 5 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE**

Entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il responsabile del servizio pubblica la graduatoria provvisoria sul sito internet istituzionale del Comune di Pabillonis – sez. Notizie, per sette giorni, al fine di consentire l'eventuale presentazione di osservazioni in via preliminare alla redazione della graduatoria definitiva, per essere ammesse tali eventuali osservazioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Entro 20 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il responsabile del servizio provvederà a pubblicare, sempre sul sito istituzionale del comune – sez. notizie, la graduatoria definitiva.

Gli stessi concorrenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva riceveranno dal Servizio Attività Produttive la comunicazione relativa al rilascio della concessione decennale di posteggio da parte del Comune e le informazioni all'avvio dell'attività e potranno essere convocati presso l'Ufficio per gli adempimenti conseguenti.

#### **ART. 6 ACCERTAMENTI E SANZIONI.**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare d'ufficio il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività in capo ai concorrenti aventi titolo all'assegnazione dei posteggi secondo i risultati della predetta graduatoria.
2. Restano salve le disposizioni penali ed amministrative per chi rilascia dichiarazioni false in sede di autocertificazione.

#### **ART. 7 PRESENTAZIONE DELLA DUA E CAUSE DI DECADENZA**

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva il responsabile del servizio rilascia il provvedimento di concessione del posteggio fuori mercato e invita entro i successivi 60 (sessanta) giorni a presentare, a pena di decadenza, la Dichiarazione Unica autocertificativa per attività produttive DUA), ai sensi della legge regionale n.24/2016 e relative direttive applicative di cui all'Allegato A alla delib. G.R. n.49/19 del 05.12.2019 per il tramite della piattaforma regionale di gestione delle pratiche Suape;
2. Il Servizio Attività Produttive concluderà il procedimento come sopra avviato adottando motivato provvedimento di decadenza qualora l'assegnatario non presenti nel termine assegnato la pratica Suape per l'avvio dell'attività.

#### **ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. In materia di protezione dei dati personali saranno osservate dagli uffici comunali le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione della graduatoria e per il rilascio delle concessioni di posteggio.

#### **ART. 9 AUTOTUTELA**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l'autotutela in relazione a sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nonché in relazione a cause di nullità ed annullabilità. In tali ipotesi non sarà dovuto ai partecipanti alla procedura di concorso alcun risarcimento, rimborso od altro.
2. In particolare si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di sospendere, prorogare, riaprire i termini, annullare nonché revocare il presente Bando di concorso, con provvedimento motivato e per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti partecipanti possano per ciò vantare alcun diritto. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso si intendono accettate da parte del concorrente tutte le condizioni e le clausole, nessuna esclusa, del presente Bando.

#### **ART. 10 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia al vigente Regolamento e alle disposizioni di legge attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del vigente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 23.01.2020 e modificato, da ultimo, con deliberazione C.C. n.6 del 10.03.2022 ed alla disciplina legislativa e regolamentare in materia.
2. Per effetto della partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta che la pubblicazione dell'esito del concorso all'albo on line equivalga a tutti gli effetti alla comunicazione nominativa.

#### **ART. 11 PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

1. Il testo del presente Bando ed i relativi allegati sono altresì pubblicati integralmente sul sito internet istituzionale [www.comune.pabillonis.su.it](http://www.comune.pabillonis.su.it). - Sez. Notizie. Avverso il presente bando può essere presentato

ricorso al TAR della regione Sardegna, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, Patrimonio e Vigilanza

Ing. Stefano Cadeddu

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005*